DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1975

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/26.940/a — United Reprocessors GmbH)

(I testi in lingua tedesca, inglese e francese sono i soli facenti fede)

(76/248/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 [1], in particolare gli articoli 6 e 8,

vista la notifica presentata l'11 ottobre 1971 e completata il 28 settembre 1973, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 17, dalla società Kernbrennstoff-Wiederaufarbeitungsgesellschaft mbH (KEWA) di Francoforte sul Meno (Germania), riguardante un accordo da essa concluso il 12 ottobre 1971 con la British Nuclear Fuels Ltd (BNFL) di Warrington (Regno Unito), e il Commissariato francese per l'energia atomica (CEA), e modificato il 31 luglio 1973, il quale prevede la costituzione della United Reprocessors GmbH (URG),

vista la pubblicazione, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 83 del 16 luglio 1974, del contenuto essenziale della notifica, a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17,

visto il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, emesso a norma dell'articolo 10 del regolamento n. 17 in data 27 febbraio 1975,

I

1. Considerando che il contenuto essenziale dell'accordo è il seguente : Le parti costituiscono una filiale comune, a partecipazione paritetica, denominata United Reprocessors GmbH, il cui scopo principale è la commercializzazione dei servizi di ritrattamento dei combustibili nucleari a ossido e la ricerca di offerte di servizi nel settore dei trasporti connessi (il ritrattamento dei combustibili nucleari serve a ricuperare le materie fissili, uranio 235 e plutonio, che vi sono ancora contenute dopo la loro irradiazione nei reattori nucleari e che possono essere riutilizzati per la fabbricazione di combustibili nucleari). La filiale comune potrà inoltre offrire servizi accessori, come ad esempio la trasformazione dei prodotti ricuperati (ad es. nitrato d'uranile in esafluoruro di uranio); previo accordo unanime del suo consiglio, essa può procedere all'acquisto dell'uranio e del plutonio ricuperati ; a partire dal 1975 il suo campo di attività viene esteso al livello mondiale. Verso il 1980 la filiale esaminerà, in collegamento con i gruppi che intendono investire in nuovi stabilimenti di ritrattamento in Europa, se sia opportuno estendere la propria attività ai settori della gestione e della proprietà di tali stabilimenti.

Le parti si impegnano ad operare nel settore del ritrattamento dei combustibili ad ossido solo per il tramite della filiale comune. Gli azionisti della KEWA si adopereranno, dopo esecuzione dei contratti in corso, per non utilizzare più per i combustibili a ossido il loro stabilimento di ritrattamento di Karlsruhe.

La KEWA rinuncia a qualsiasi investimento in stabilimenti per il ritrattamento di elementi combustibili a ossido la cui attivazione sia anteriore alla data di saturazione degli impianti inglese e francese (Windscale e La Hague) ; come contropartita, essa beneficerà di un' opzione per costruire uno stabilimento della capacità di circa 1 500 t/anno, che potrebbe entrare in funzione a tale data. La BNFL e il CEA rinunciano a portare le loro rispettive capacità di ritrattamento di combustibili ad ossido oltre le ottocento tonnellate annue, salvo accordo degli altri partner. Le parti adotteranno una posizione comune quando si avvertirà il bisogno di ulteriori investimenti.

Fino alla data di saturazione degli impianti inglese e francese, questi ultimi si ripartiscono i combustibili da ritrattare in quote uguali, salvo decisione diversa, mentre i combustibili provenienti da alcune centrali nominativamente indicate sono in via preliminare attribuiti a La Hague. Tale accordo garantisce alle imprese inglese e francese un carico di lavoro pari ad almeno l'80 % della loro capacità nel primo anno successivo all'entrata in servizio dello stabilimento tedesco, e al 90 % negli anni seguenti.

Un consiglio composto di rappresentanti delle parti fisserà i principi della politica commerciale della filiale e la ripartizione del lavoro di ritrattamento fra gli stabilimenti delle parti. La filiale comune riceverà una provvigione, fissata dal consiglio, sufficiente per coprire le spese di funzionamento.

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

Le parti concluderanno accordi per lo scambio del loro know-how tecnico e per la concessione di licenze nel campo del ritrattamento dei combustibili ad ossido.

Possono aderire all'accordo altri paesi europei aventi importanti interessi nel settore del ritrattamento, in linea di massima, entro i limiti del 25 % del capitale della filiale comune. Inoltre, la filiale comune cercherà di promuovere l'adesione di qualsiasi altro organismo che effettui investimenti in uno stabilimento di ritrattamento in Europa prima della KEWA.

Ciascun firmatario può uscire dalla filiale con preavviso di un anno, e comunque non prima del 31 dicembre 1986. La filiale è costituita per una durata indeterminata.

2. Considerando che la situazione e l'evoluzione del mercato del ritrattamento dei combustibili a ossido si presentano come segue :

a) Il mercato preso in considerazione copre l'insieme dei paesi europei ad economia di mercato, tenuto conto dello stato attuale della tecnologia del ritrattamento, del trasporto e dell'immagazzinamento dei combustibili irradiati e dei residui ; infatti, non sono note la domanda e l'offerta futura di ritrattamento degli altri paesi europei ; inoltre, la libera circolazione dei combustibili irradiati fra paesi dell'Est e dell'Ovest sarà con ogni probabilità ostacolata per motivi politici (il plutonio può essere utilizzato a scopi militari) ; gli Stati Uniti ad esempio vietano attualmente il trattamento dei loro combustibili fuori del loro paese.

b) L'offerta di ritrattamento dei combustibili ad ossido in Europa proviene da impianti finanziati integralmente o prevalentemente dai poteri pubblici che hanno assunto inoltre a loro carico la totalità delle spese di ricerca e di sviluppo ; in generale, gli Stati considerano il ritrattamento come un anello critico della catena del combustibile nucleare e desiderano poter disporre, da soli o insieme con altri Stati, di una sufficiente capacità di ritrattamento.

Si tratta dei seguenti impianti già esistenti o in progetto :

— una capacità di circa 800 tonnellate annue a Windscale in Gran Bretagna, che dovrebbe entrare in funzione per il 1982 ;

— una capacità di 800 tonnellate annue entrerà progressivamente in funzione fra il 1976 e il 1978 a La Hague in Francia ;

— un impianto di 40 tonnellate annue a Karlsruhe gestito dalla GWK (Gesellschaft zur Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen) i cui azionisti sono gli stessi della KEWA. In base all'accordo, tale impianto non sarà più adibito al ritrattamento dei combustibili ad ossido per reattori ad acqua leggera a partire dall'entrata in servizio dello stabilimento di La Hague ;

— un impianto di circa 70 tonnellate annue a Mol (Belgio), appartenente alla società Eurochemic (Société européenne pour le traitement chimique des combustibles irradiés), fondata da 13 paesi europei ; l'impianto ha tuttavia cessato l'attività a fine giugno 1974, per decisione del suo consiglio di amministrazione ; è attualmente allo studio la sua sostituzione con un'unità di 300 tonnellate annue di cui un primo reparto di 150 tonnellate annue potrebbe entrare in funzione nel 1981 ;

— un'impianto pilota di 25 tonnellate annue circa (Eurex I) in Italia ; tuttavia, almeno fino al 1977, l'impianto si occuperà soltanto dello sviluppo di nuovi procedimenti. Un progetto Eurex II di dimensioni industriali è allo studio, ma non è stata ancora fissata alcuna data.

c) La domanda di ritrattamento di combustibili a ossido d'uranio in Europa è in funzione della capacità installata delle centrali nucleari ad acqua leggera (in ebollizione o pressurizzata) ed eventualmente delle prime centrali a superconvertitori che utilizzano una miscela di ossido di uranio e di plutonio. Fra l'entrata in servizio di una centrale e la data in cui si dovrà procedere al ritrattamento dei primi combustibili bisogna calcolare un periodo da tre a quattro anni.

d) Per elaborare la seguente tabella che indica le previsioni dell'offerta e della domanda di ritrattamento dei combustibili a ossido della maggior parte dei paesi europei, non è stato possibile, dato il margine di incertezza di questo tipo di previsioni, limitarsi ad un'unica stima ; in ogni singolo caso è stata perciò indicata una variante « alta » e una variante « bassa ». Per l'offerta, la variante bassa risulta dall'ipotesi di una rinuncia al progetto Eurochemic nonché di un ritardo medio di due anni dell'entrata in funzione delle capacità di ritrattamento attualmente progettate, ritardo da non escludere affatto, date le numerose incognite tecniche del settore. Per la domanda, la variante alta è basata sui programmi di costruzione di centrali nucleari, noti alla fine del 1974 ; la variante bassa è fondata sull'ipotesi che la realizzazione di questo programma subisca un ritardo medio di un anno che potrebbe essere causato da fattori economici o da difficoltà nella scelta dell'ubicazione e nella soluzione dei problemi ecologici.

Esaminando la tabella si rileva che la domanda di ritrattamento aumenta a un ritmo sostenuto, tanto da rendere opportuna l'entrata in esercizio verso il 1984 dell'impianto tedesco di grande capacità, previsto dall'accordo URG.

Previsioni approssimative delle capacità e dei fabbisogni di ritrattamento dei combustibili ad ossido in Europa

(tonnellata/anno)

Capacità (1)	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Germania	40	—	—	—	—	—	—	—	—	500	1 000	1 500
Francia	—	150	400	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Regno Unito	—	—	—	—	—	—	—	400	800	800	800	800
Italia	—	—	—	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Eurochemic	—	—	—	—	—	—	150	300	300	300	300	300
Totale A	40	150	400	825	825	825	975	1 525	1 925	2 425	2 925	3 425
B	40	40	40	150	400	825	825	825	825	1 225	1 625	2 125
DOMANDA EUROPA												
Totale A	135	175	260	420	615	885	1 235	1 730	2 345	2 965	3 605	4 400
B	135	135	175	260	420	615	885	1 235	1 730	2 345	2 965	3 600
Belgio	5					30					130	
Danimarca	—					—					20	
Germania	55					230					890	
Francia	5					100					780	
Irlanda	—					—					15	
Italia	10					30					310	
Lussemburgo	—					—					30	
Paesi Bassi	—					10					35	
Regno Unito	—					170					240	
COMUNITÀ	75	90	135	275	440	570	775	1 100	1 520	1 970	2 450	2 955
Spagna	19					93					370	
Svezia	12					140					336	
Svizzera	28					52					197	
Altri paesi (2)	—					33					250	

(1) Nell'ipotesi che l'accordo URG venga applicato.

(2) Finlandia, Grecia, Norvegia, Austria, Portogallo e Turchia.

e) La situazione e l'evoluzione quantitativa del mercato più sopra illustrate devono essere completate da una descrizione delle caratteristiche specifiche del settore :

— L'industria del ritrattamento dei combustibili ad ossido si trova in una fase di avviamento : la domanda che può essere prevista fino al 1985 circa, con una precisione pari a quella della previsione sulle costruzioni future di centrali nucleari ad ossido di uranio, passerà in Europa da 135 tonnellate circa nel 1975 a pressappoco 800 tonnellate nel 1980 e 3 300 tonnellate verso il 1985, con un margine di incertezza che dipende direttamente dalla realizzazione dei programmi di costruzione di centrali nucleari ; l'offerta è caratterizzata dal passaggio dalla fase sperimentale (impianti di piccola capacità ; conversione di vecchi impianti), alla fase industriale (costruzione di unità di grande capacità concepite in funzione del ritrattamento dei combustibili ad ossido).

— L'industria del ritrattamento è caratterizzata inoltre dall'importanza degli immobilizzi necessari (il costo di un nuovo stabilimento di 1 500 tonnellate annue è valutato a circa 400 milioni di unità di conto ai prezzi del 1975), dal carattere fortemente decrescente del costo in funzione della capacità dello stabilimento (effetto della dimensione : il costo, a pieno carico, del ritrattamento di un chilogrammo di combustibile in uno stabilimento di 1 500 tonnellate annue sarà nettamente inferiore alla metà di quello di uno stabilimento di 300 tonnellate annue, soprattutto perché la moltiplicazione per 5 della capacità non determina neppure un raddoppio del costo degli immobilizzi), nonché dall'incidenza preponderante delle spese fisse nel costo (si stima che il costo complessivo del ritrattamento si componga per due terzi di ammortamenti e oneri finanziari, mentre il terzo restante si suddivide in parti pressoché uguali fra spese fisse di gestione e spese variabili ; le spese fisse raggiungono pertanto circa l'80 % del costo a pieno carico).

Questi ultimi fattori dovrebbero indurre a costruire in futuro soltanto unità con una capacità annua di circa 1 500 tonnellate (divise eventualmente in due catene indipendenti per motivi di sicurezza) che dispongano fin dalla loro entrata in funzione di un carico di lavoro minimo del 50 %.

Il mercato del ritrattamento, i cui sviluppi nei prossimi anni possono essere valutati entro i limiti più sopra indicati, consentirà, date queste condizioni, la costruzione di una sola unità di 1 500 tonnellate l'anno entro il 1984, unità che verrebbe ad aggiungersi alle due, già esistenti o previste, con una capacità di 800 tonnellate l'anno. Solo dopo tale data il mercato del ritrattamento, continuando a svilupparsi sempre più rapidamente, consentirà la costruzione di un impianto di 1 500 tonnellate annue ogni due anni.

— I governi della maggior parte dei paesi europei hanno ritenuto che, benché la fase di ritrattamento non concerna più del 7 % del costo del ciclo dei combustibili nucleari (ciò che riduce la sua incidenza sul prezzo del kWh a meno del 3 %), fosse necessario perfezionare questa tecnologia sia per motivi ecologici — i combustibili irradiati ed i residui sono prodotti altamente radioattivi il cui trattamento e immagazzinamento devono effettuarsi in condizioni di assoluta sicurezza — sia per motivi di politica energetica : il riciclaggio dei prodotti ricuperati contribuisce a far diminuire sensibilmente la domanda di uranio naturale (10 % verso il 1985 e ancora di più in un futuro più lontano). Per questi motivi essi hanno destinato somme ingenti, da soli o congiuntamente, per spese di ricerca e di sviluppo in questo campo.

— I poteri pubblici centrali o locali controllano nella maggior parte dei casi i produttori di elettricità che sono gli unici clienti degli stabilimenti di ritrattamento, il che può notevolmente rafforzare la tendenza alla creazione di impianti destinati a soddisfare i bisogni nazionali e alla compartimentazione dei mercati.

Finora, tuttavia, le società produttrici di elettricità sono riuscite in pratica, grazie alla loro importanza economica derivante dal fatto che servono la totalità o una parte considerevole del territorio nazionale, a conservare e anzi ad accrescere la loro autonomia di gestione nei riguardi dei poteri pubblici ; in ogni caso è certo che queste società, disponendo di uffici studi e di servizi commerciali di ampie dimensioni, hanno un fortissimo potere di contrattazione di cui dovranno tener conto gli stabilimenti di ritrattamento.

II

Considerando che in base all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi fra imprese che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.

Considerando che l'accordo concluso fra la BNFL, il CEA e la KEWA risponde a tali criteri ; che infatti :

1. L'accordo ha lo scopo essenziale di coordinare gli investimenti dei firmatari nel settore del ritrattamento dei combustibili ad ossido, in quanto ciascuno di essi rinuncia a qualsiasi investimento al di fuori del programma previsto nell'accordo per i primi anni e deciso successivamente in comune. L'accordo prevede infatti che in una prima fase la KEWA rincuncerà a costruire un nuovo impianto prima della saturazione di Windscale e La Hague (1981 o 1982) e che la BNFL e il CEA non aumenteranno le loro capacità di ritrattamento oltre le 800 tonnellate l'anno senza l'accordo delle altre parti. In un secondo tempo, dopo l'entrata in esercizio dell'impianto della KEWA, ogni nuovo investimento dovrà ottenere l'accordo unanime delle parti.

2. L'accordo ha inoltre lo scopo di fissare i prezzi di vendita dei servizi di ritrattamento dei combustibili nucleari ad ossido, in quanto prevede la concentrazione presso una filiale comune, l'URG, dell'offerta di tali servizi e la determinazione in comune, da parte dei tre firmatari, della politica commerciale di tale filiale.

3. L'accordo ha infine lo scopo di suddividere il carico di lavoro fra gli impianti di ritrattamento dei contraenti ; ciò avverrà inizialmente a parti uguali — con talune riserve — fra i contraenti francese e inglese fino alla data di saturazione dei loro impianti, mentre successivamente sarà loro garantito un carico di lavoro non inferiore all'80 %, e quindi al 90 %, dopo l'entrata in servizio dello stabilimento tedesco.

4. Prevedendo che le parti concluderanno accordi per lo scambio del loro know-how e per la concessione di licenze, l'accordo è atto a restringere la concorrenza nella misura in cui gli obblighi tassativi che potrebbero risultare da tali accordi siano tali da limitare la libertà di azione delle parti nel campo dei lavori di ricerca e di sviluppo, in un settore cioè in cui una tecnologia più avanzata conferisce un vantaggio decisivo sul mercato e in cui la concorrenza a livello della ricerca ha pertanto un'importanza capitale.

5. In maniera più generale, l'accordo pregiudica la concorrenza fra i contraenti in quanto ciascuno di essi si impegna ad operare nel settore del ritrattamento dei combustibili a ossido soltanto per il tramite della filiale comune.

6. In quanto stabilisce che la filiale comune cercherà di promuovere l'adesione di ogni altro organismo che effettui investimenti in uno stabilimento di ritrattamento in Europa prima che la KEWA inizi la costruzione del suo stabilimento della capacità di 1 500 tonnellate annue, l'accordo tende a far partecipare tutte le potenziali imprese di ritrattamento del mercato comune al coordinamento degli investimenti, alla vendita in comune del servizio e alla ripartizione del lavoro di ritrattamento.

7. L'accordo è concluso fra tre contraenti che hanno o avranno stabilimenti in tre Stati membri differenti, e prevede fra l'altro una ripartizione fra tali stabilimenti dei combustibili da ritrattare; esso incide pertanto direttamente sul commercio dei servizi di ritrattamento fra gli Stati membri.

III

Considerando che, in virtù dell'articolo 85, paragrafo 3, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, possono essere dichiarate inapplicabili a qualsiasi accordo che contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva ed evitando di:

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Considerando che l'accordo tra la BNFL, il CEA e la KEWA risponde a tali criteri; che infatti:

1. L'accordo contribuisce a migliorare la produzione e la distribuzione dei servizi di ritrattamento e a promuovere il progresso tecnico ed economico.

a) Organizzando lo sviluppo coordinato degli investimenti, l'accordo previene la creazione di capacità antieconomiche e consente ai contraenti di attendere il momento ottimale, tenuto conto del mercato per realizzare stabilimenti di ritrattamento di grandi capacità atti a ridurre notevolmente il costo, dato che in questo settore il carattere decrescente del costo in funzione delle maggiori dimensioni degli impianti è particolarmente forte; i progetti potranno inoltre beneficiare in questo modo degli ultimi progressi tecnici acquisiti.

   Il coordinamento degli investimenti incide ugualmente in maniera determinante sul costo del ritrattamento, in quanto permette di assicurare un miglior tasso di carico degli impianti esistenti e futuri e di ridurre in misura corrispondente l'incidenza dei costi fissi che costituiscono la parte preponderante del costo del ritrattamento.

b) La concentrazione dell'offerta dei servizi di ritrattamento dei tre contraenti nell'ambito della loro filiale e la maggiore elasticità derivante dalla gestione accentrata di tre impianti contribuiscono d'altronde a migliorare il servizio offerto agli utilizzatori, in quanto rafforzano la sicurezza e garantiscono la regolarità dei servizi di ritrattamento dei combustibili irradiati. Questa garanzia è importante in quanto si tratta di un prodotto inevitabile e altamente radioattivo, il cui ritrattamento deve avvenire entro termini imposti da fattori tecnologici; fra l'altro, data la capacità limitata degli impianti di immagazzinamento (piscine) integrati alle centrali, sarebbe necessario, in caso di insufficienza del servizio di ritrattamento, arrestare l'attività delle centrali o costruire piscine supplementari molto costose. Inoltre la gamma dei servizi offerti dall'URG sarà più diversificata e ogni cliente potrà beneficiare della somma delle esperienze acquisite dai tre contraenti nel settore del ritrattamento dei vari tipi di combustibili ad ossido.

c) Raggruppando gli sforzi di ricerca, l'accordo assicurerà il progresso più rapido possibile in un nuovo ramo tecnologico che richiede ancora molti perfezionamenti (ritrattamento di nuovi tipi di combustibile, trasporto, conservazione dei residui) e contribuirà nello stesso tempo a ridurre i costi di gestione e a migliorare il servizio offerto.

d) L'ottimizzazione della dimensione delle unità e dei loro tassi di utilizzazione, conseguita mediante il coordinamento degli investimenti, la concentrazione dell'offerta e dell'elaborazione dei piani di carico, consentirà — almeno a medio termine — di rendere redditizia l'industria del ritrattamento in Europa. In tal modo saranno create le premesse che consentiranno alle parti di sviluppare la loro futura attività in questo settore su basi economiche sane.

2. L'accordo riserva agli utilizzatori una congrua parte del vantaggio che ne deriva:

Incidendo favorevolmente sull'evoluzione del prezzo di costo e garantendo la regolarità dei servizi di ritrattamento, l'accordo apre la prospettiva di una graduale riduzione dei prezzi richiesti agli utilizzatori, ossia ai produttori di elettricità. Imponendo determinate condizioni ed oneri ai contraenti ed esercitando un adeguato controllo, la Commissione vigilerà affinché questa partecipazione degli utilizzatori ai vantaggi risultanti dall'accordo non sia compromessa da nessun comportamento dei contraenti. D'altra parte i produttori di elettricità faranno uso del loro peso economico per agire nello stesso senso.

3. L'accordo non impone alcuna restrizione di concorrenza che non sia indispensabile per raggiungere gli obiettivi positivi più sopra indicati :

a) Il coordinamento degli investimenti è indispensabile, in considerazione delle caratteristiche specifiche del settore del ritrattamento e dell'evoluzione prevedibile del mercato, per poter fissare il livello delle capacità da realizzare unicamente in funzione di esigenze economiche e commerciali.

Senza accordo sul coordinamento degli investimenti vi è infatti fondato motivo di temere che alcuni Stati decidano, quanto prima e in ordine sparso, di finanziare con fondi di bilancio impianti di dimensioni o troppe piccole o prematuri in rapporto al mercato, impedendo in tal modo agli impianti operanti nel mercato comune di raggiungere rapidamente tassi di carico sufficienti. Ciò costituirebbe sicuramente un pregiudizio per la Comunità, in quanto il settore del ritrattamento si strutturerebbe in tal caso prevalentemente in funzione dei fabbisogni nazionali.

I tre governi interessati all'accordo sono stati d'altronde favorevoli alla sua conclusione, in quanto esso dovrebbe impedire una concorrenza antieconomica a spese della collettività. È questo il caso soprattutto del governo tedesco che, allo scopo di applicare a livello industriale le ricerche finora svolte, incoraggerebbe la costruzione di uno stabilimento nazionale di dimensioni industriali. L'accordo, senza imporre a questo governo un nuovo intervento finanziario, risponde precisamente al suo obiettivo di rendere possibile alle imprese private tedesche di accedere alla tecnologia e di entrare quindi nel mercato del ritrattamento alle migliori condizioni economiche ed industriali.

Bisogna, quindi, riconoscere il carattere indispensabile del coordinamento degli investimenti durante un periodo nel quale ciascuno degli stabilimenti previsti dall'accordo dovrà raggiungere un grado di utilizzo economicamente soddisfacente delle proprie capacità prima dell'entrata in funzione di un nuovo stabilimento.

La Commissione si riserva di seguire l'evoluzione dei tassi di carico degli stabilimenti dei firmatari dell'accordo dopo l'entrata in funzione dello stabilimento tedesco, per impedire che l'accordo venga applicato oltre la data in cui sarà raggiunto tale obiettivo, tenuto conto delle condizioni che esisteranno allora sul mercato del ritrattamento.

b) La fissazione, da parte di una filiale comune, dei prezzi di vendita del ritrattamento e la ripartizione, da parte della stessa filiale, dei quantitativi da ritrattare costituiscono l'indispensabile complemento del coordinamento degli investimenti fra i tre contraenti, a ciascuno dei quali deve essere assicurato, per la gestione del suo impianto, un tasso di carico sufficiente che gli è garantito dagli altri due. Occorre dunque che l'offerta sia centralizzata affinché l'URG possa stabilire il piano di carico in funzione delle capacità disponibili. Ciò implica necessariamente l'uniformità del prezzo praticato agli utilizzatori, qualunque sia lo stabilimento che effettua il ritrattamento.

c) Lo scambio dei rispettivi dati scientifici e tecnici fra le parti costituisce parimenti un complemento indispensabile del coordinamento degli investimenti e della ripartizione dei quantitativi da ritrattare, dato che ciascuna unità deve essere in grado di ritrattare i combustibili irradiati di qualsiasi provenienza e che la KEWA deve ottenere la garanzia di poter disporre, al momento opportuno, della tecnologia necessaria per la costruzione del suo impianto.

d) La clausola che impone ai contraenti di operare nel settore del ritrattamento soltanto tramite la filiale comune è, in considerazione delle circostanze del caso particolare, una conseguenza necessaria della loro partecipazione alla creazione di tale filiale ed è indispensabile per assicurare il buon funzionamento della stessa.

e) La clausola che impone all'URG di promuovere l'adesione di ogni altro organismo che dovesse effettuare investimenti in un'impresa di ritrattamento in Europa prima della KEWA, è conforme all'obiettivo dell'accordo, che è precisamente quello di permettere, mediante il coordinamento degli investimenti, di fissare le scadenze di costruzione e di entrata in funzione delle capacità secondo un calendario ottimale in relazione al mercato.

4. L'accordo non dà ai contraenti la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale del mercato in questione, tenuto conto dei dati specifici del caso di specie nonché, in particolare, delle caratteristiche specifiche del mercato in questione, della sua prevedibile evoluzione e delle limitazione della durata dell'autorizzazione accordata :

Bisogna riconoscere che durante un periodo transitorio, di cui è stato peraltro già fissato il termine ultimo, gli unici concorrenti dell'URG nel mercato comune saranno costituiti da tre unità di ritrattamento (Karlsruhe, Mol, Eurex I) di capacità minime (due di esse sono comunque o inattive o adibite al ritrattamento di altri combustibili nucleari diversi da quelli a ossido) ; eventuali concorrenti dell'URG potrebbero essere, a partire dal 1978, la nuova unità di Eurochemic, di dimensioni modeste, e a scadenza ancora più lontana, lo stabilimento Eurex II.

D'altronde, date le condizioni di mercato più sopra illustrate, una concorrenza da parte di altre imprese europee, non associate all'URG, o di imprese extraeuropee, deve essere considerata poco effettiva nei prossimi anni.

La creazione a termine di una situazione di concorrenza effettiva è comunque nello stesso tempo voluta dall'accordo e imposta dalla Commissione non appena saranno realizzati i necessari presupposti obiettivi, ossia dei tassi di carico sufficienti, essendo inoltre per tale creazione già fissata una data limite. Ciò significa che gli interessati hanno la certezza di diventare concorrenti alla scadenza prevista, il che impone loro fin da ora un comportamento che tenga conto di tale prospettiva, tanto più che le imprese utilizzatrici, ossia i produttori di elettricità, hanno sufficiente peso economico per agire nello stesso senso, conforme ai loro interessi.

Di conseguenza, l'accordo non dà ai contraenti la possibilità di eliminare la concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3.

IV

1. Considerando che, in base all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 17, la decisione può entrare in vigore il 12 ottobre 1971, data della firma dell'accordo, in quanto la notifica è stata effettuata l'11 ottobre 1971.

2. Considerando che, in base all'articolo 8 del regolamento n. 17, l'autorizzazione è accordata per una durata determinata e che la Commissione può revocare o modificare la propria decisione se si modifica la situazione di fatto relativa ad un elemento essenziale della decisione.

Considerando che l'autorizzazione dell'accordo può essere concessa soltanto per il periodo transitorio strettamente necessario per instaurare condizioni di effettiva concorrenza nel settore del ritrattamento ; che tale periodo transitorio terminerà al momento in cui sarà assicurato ai tre impianti previsti dall'accordo un tasso di carico economicamente sufficiente ; che la Commissione considera che un tasso di utilizzo medio del 75 % della capacità totale dei tre stabilimenti, a prescindere dalla ripartizione che i contraenti riterranno opportuna a quel momento, risponde a tale condizione ; che è pertanto da prevedere che l'autorizzazione scadrà automaticamente non appena sarà stato raggiunto, per due anni consecutivi, un tasso di carico del 75 % ; che inoltre, qualunque sia l'evoluzione futura del mercato, occorre fissare una durata massima di validità dell'accordo ; che una durata di 15 anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo è sufficiente per dare ai contraenti la possibilità di proseguire i loro sforzi comuni in vista del conseguimento dei risultati positivi a cui mirano.

3. Considerando che, in base all'articolo 8 del regolamento n. 17, la decisione può essere subordinata a condizioni ed oneri e che la Commissione può modificare o revocare la decisione o vietare determinati atti degli interessati se questi ultimi abusano dell'esenzione dal divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE ad essi accordata con la decisione.

Considerando che la decisione della Commissione riguarda soltanto l'accordo nella forma in cui è effettivamente applicato al momento attuale ; che l'autorizzazione non comprende perciò l'estensione diretta o indiretta dell'attuale campo di attività dell'URG — ossia la commercializzazione di ritrattamento dei combustibili nucleari a ossido — ad altre attività, siano esse previste (trasporto, altre operazioni del ciclo di combustibili, commercio dei prodotti ricuperati, gestione o proprietà degli stabilimenti) o non previste dall'accordo (ad esempio, ritrattamento di altri combustibili diversi dai combustibili a ossido), né la determinazione di una posizione comune in materia di investimenti, salvo che per i tre impianti descritti nell'accordo, né l'estensione dell'accordo ad altri contraenti.

Considerando d'altronde che, tenuto conto della posizione che l'URG occuperà durante il periodo di validità dell'autorizzazione dell'accordo sul mercato europeo del ritrattamento, la Commissione ritiene di dover vigilare sui prezzi e sulle condizioni praticate dall'URG ; che occorre pertanto imporre alle parti l'obbligo di comunicare alla Commissione i prezzi e le condizioni da esse praticati, i contratti conclusi in materia di ritrattamento o i contratti suscettibili di ampliare il campo di attività attuale dell'URG, i principi della politica commerciale fissati dal suo consiglio, nonché a trasmetterle ogni anno i bilanci e il conto profitti e perdite ; che in tal modo la Commissione potrà fra l'altro seguire l'evoluzione dei tassi di carico degli impianti, ed assicurarsi che l'URG riservi agli utilizzatori una congrua parte dell'utile derivante dall'accordo e che, su un piano più generale, osservi le regole di concorrenza del trattato CEE ; che occorre inoltre tener presente che l'URG è in ogni caso soggetta alle disposizioni del capitolo VI del titolo II del trattato Euratom, e in particolare alle disposizioni dell'articolo 75 per quanto attiene alle operazioni di ritrattamento, e dell'articolo 52 per quanto attiene alle transazioni vertenti su materie grezze e materie fissili speciali.

Considerando che le parti devono informare la Commissione degli accordi conclusi in materia di scambio di tecnologie e di concessione di licenze, in quanto tali accordi possono provocare restrizioni della concorrenza.

4. Considerando che le osservazioni pervenute alla Commissione da parte di terzi interessati, in seguito alla comunicazione pubblicata a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, sottolineavano essenzialmente la necessità di dimostrare il carattere indispensabile di tutte le restrizioni di concorrenza imposte alle imprese partecipanti, e di imporre preventivamente ai contraenti dell'accordo condizioni ed oneri che permettano alla Commissione di controllare efficacemente la politica commerciale dell'URG e di assicurare agli utilizzatori una congrua parte dei vantaggi risultanti dall'accordo ; che la Commissione ha preso tali osservazioni in debita considerazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea sono dichiarate inapplicabili, a norma dell'articolo 85, paragrafo 3, all'accordo fra la società « British Nuclear Fuels Ltd », il Commissariato francese per l'energia atomica e la società « Kernbrennstoff-Wiederaufarbeitungsgesellschaft mbH », inteso alla costituzione della società « United Reprocessors GmbH », concluso il 12 ottobre 1971 e modificato il 31 luglio 1973.

Articolo 2

La presente decisione è subordinata ai seguenti oneri e condizioni :

— la presente decisione riguarda soltanto l'accordo nella forma in cui è effettivamente applicato al momento attuale ; le parti comunicheranno alla Commissione, all'occorrenza, la loro intenzione di procedere all'estensione diretta o indiretta del campo di applicazione attuale dell'accordo — ossia la commercializzazione dei servizi di ritrattamento dei combustibili nucleari a ossido — ad altre attività, siano esse previste o meno dall'accordo stesso, o di determinare una posizione comune in materia di investimenti al di là dei tre impianti descritti nell'accordo, o di aumentare il numero degli aderenti all'accordo ;

— le parti comunicheranno alla Commissione le condizioni-tipo dei contratti e la politica dei prezzi (inclusi i ribassi di quantità e altri) attuata dall'URG, nonché ogni revisione sostanziale di queste, i principi della politica commerciale fissati dal suo consiglio, e ogni anno i bilanci ed il conto profitti e perdite ;

— le parti notificheranno inoltre alla Commissione, subito dopo la firma, l'esistenza di ogni contratto concluso in materia di ritrattamento o di servizi connessi suscettibile d'ampliare l'attuale campo d'attività dell'URG (indicando almeno il nome dell'altra parte contraente, la portata del contratto e le quantità di cui trattasi) e, su richiesta della Commissione, le trasmetteranno una copia o degli estratti ; discuteranno con la Commissione con periodicità da questa proposta, i termini e le condizioni dei trattati conclusi dall'URG ;

— le parti comunicheranno alla Commissione gli accordi fra esse conclusi in materia di scambio dei risultati delle loro ricerche, delle informazioni ed esperienze tecnologiche, e di concessione di licenze, e trasmetteranno ogni due anni alla Commissione un rapporto sul funzionamento di tali accordi.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 ottobre 1971 ed è valida fino al momento in cui i tre impianti di ritrattamento descritti nell'accordo avranno funzionato per due anni consecutivi con un tasso di carico medio pari o superiore al 75 % della loro capacità totale, e al più tardi fino al 31 dicembre 1986.

Essa è destinata alla società « British Nuclear Fuels Ltd », Warrington (Regno Unito), al Commissariat à l'énergie atomique, Parigi (Francia), e alla società « Kernbrennstoff-Wiederaufarbeitungsgesellschaft mbH », Francoforte sul Meno (Germania).

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1975.

Per la Commissione

A. BORSCHETTE

Membro della Commissione